

PARTENZA DIFFICILE PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: UN FLOP O UNA OPPORTUNITÀ?

Ancora molte le criticità: dall'aspetto normativo a quello fiscale e previdenziale. A preoccupare è il rapporto fiduciario e personale non solo con i clienti, ma anche fra gli stessi professionisti associati.



di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato Fnovi

Con il decreto interministeriale n. 34/2013, la società tra professionisti (Stp) ha finalmente ottenuto pieno diritto di cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano (art. 10, comma 3, legge 12 novembre 2011, n. 183). La novità più importante introdotta è la possibilità di riunire, nello stesso soggetto giuridico, le competenze di professionisti iscritti ad Albi con quelle di imprenditori, questi ultimi in qualità di soci di capitali.

Nonostante l'attesa e il clamore suscitato dalla possibilità di una nuova

forma di aggregazione tra professionisti alternativa a quelle già esistenti, a distanza di quasi due anni non decolla il numero delle società tra professionisti iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.

Le Stp presentano ancora molte criticità: dallo scenario normativo alle modalità di trasformazione di una associazione professionale in Stp, dall'analisi pratica degli statuti agli aspetti fiscali, previdenziali e disciplinari.

La mancata diffusione delle società fra professionisti come strumento per l'esercizio collettivo della professione può in parte essere attribuita alla preoccupazione che la struttura societaria porti ad una spersonalizzazione del rapporto col cliente ed

alla facoltà di libero trasferimento della partecipazione. La conseguenza sarebbe lo scardinamento del carattere fiduciario e personale dei rapporti non solo con i clienti ma anche fra gli stessi professionisti associati.

A questo proposito è stato osservato che per adattare la struttura societaria alle esigenze proprie delle aggregazioni fra professionisti è possibile utilizzare, introducendoli nel contratto sociale, istituti, quali clausole che stabiliscano i requisiti dei soci e clausole di ammissione, di recesso e di esclusione, che consentano di controllare la compagine sociale. In questo modo si garantisce il perdurare del rapporto fiduciario e personale fra i soci, avvicinando le società tra professionisti alle organizzazioni collettive che fino ad oggi sono state usate per l'esercizio dell'attività professionale.

Numerose sono però ancora le domande senza un'univoca risposta. Si possono ancora costituire associazioni professionali? La Stp può fallire? La Stp deve avere come oggetto esclusivo l'attività professionale? Il socio professionista può esercitare singolarmente l'attività? O è obbligato a svolgere la sua attività professionale per la società? Si può costituire una Stp unipersonale? Il credito della società è privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis come

quello del professionista?

Il corpus normativo relativo alle Stp, inoltre, non fornisce univoche indicazioni in merito al regime fiscale e previdenziale riservato alle stesse e il conseguente trattamento dei soci.

Resta aperta la questione se, in considerazione del fatto che la società tra professionisti è costituita per svolgere in via esclusiva attività professionali regolamentate dagli Ordini, il reddito prodotto deve qualificarsi come reddito da lavoro autonomo, con la naturale conseguenza che: deve essere determinato con il criterio di cassa, essere assoggettato ad Irap, essere, parte del ricavo, destinato alla Cassa Previdenza.

Poche certezze quindi e ancora tante perplessità e, probabilmente solo se verranno sciolti i nodi suddetti, le Stp potranno decollare.

Nel frattempo appare utile ricordare che potranno assumere la qualifica di società tra professionisti solo le società il cui atto costitutivo prevedrà:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti dovrà essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituirà causa di scioglimento della società e il Consiglio Direttivo dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procederà alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei

soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

- c) i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista dovrà essere compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo dovrà essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.

La società tra professionisti, oltre che in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Ca-

mera di Commercio, dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'Ordine professionale a cui i suoi soci appartengono (nel caso di Stp "multi professionale" la legge prescrive l'iscrizione presso l'Albo dell'Ordine quale espressamente individuato dai soci come principale nello Statuto o nell'Atto costitutivo della società).

A conclusione di questa breve indagine si rammenta che il comma 9 dell'art. 10 della legge n. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui rientra l'associazione tra professionisti di cui all'art. 1 Legge 23 novembre 1939 n. 1815. Essa, tuttavia, può essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette, in quanto è riservata alle persone "muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge" (art. 1, comma 1, Legge n. 1815/39). ■

LA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI MARITTIMI E DELLA PESCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, LANCIAMO UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA



La consultazione, inerente la "Gestione internazionale degli oceani", sarà aperta fino al 15 settembre 2015. La partecipazione è aperta ai cittadini, alle organizzazioni ed a tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati. L'obiettivo è quello di raccogliere contributi sul modo in cui l'Ue potrebbe contribuire a gestire a livello internazionale in modo più efficace gli oceani e i mari a vantaggio della crescita blu sostenibile. Sulla base dei risultati e di altre fonti di dati e informazioni, la Commissione europea valuterà il modo migliore per sviluppare una politica dell'Unione europea più coerente, globale ed efficace per migliorare la gestione internazionale degli oceani. Tutti i contributi verranno successivamente pubblicati su internet. Le modalità di partecipazione, e tutta la documentazione necessaria, sono presenti all'indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_it.htm.

a cura di **Flavia Attili**